



COMUNE DI ZEVIO

Provincia di Verona

Sede: Via Ponte Perez n. 2, 37059 Zevio - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00660750233

Tel. 045/6068411 - fax 045/6050029 - e-mail: comunedizevio@comune.zevio.vr.it

Sito internet: <https://comune.zevio.vr.it>

ORDINANZA

N. 000003 del 28/01/2021

OGGETTO: Disposizioni efficaci dal 31 gennaio 2021 nel mercato settimanale domenicale

IL SINDACO

VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 recante: «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021»;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14.01.2021 che stabilisce ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 dalla data del 16 gennaio 2021 fino al 5 marzo 2021;

DATO ATTO che con ordinanze del Ministro della salute sono individuati settimanalmente gli scenari in cui si collocano le regioni (c.d. zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa) in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico;

TENUTO CONTO che nelle zone di colore bianco, giallo e arancione i mercati all'aperto sono consentiti;

DATO ATTO che da domenica 31 gennaio 2021 nel mercato settimanale domenicale all'aperto del Comune di Zevio sarà consentita la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare e la vendita dei prodotti agricoli e florovivaistici da parte di tutti i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche tipo A su posteggio con relativa concessione nei posteggi ubicati in Piazza Santa Toscana, Via Ponte Perez, Corso Cavour e Piazza Marconi con le seguenti limitazioni:

- sospensione della vendita di beni usati nei posteggi autorizzati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare;
- l'area riservata agli espositori verrà lasciata libera;

DATO ATTO che, in caso di assenza temporanea dei titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche tipo A e dei titolari di concessione di posteggio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli di prodotti agricoli, i posteggi sono assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati (i c.d. precari) ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo una graduatoria distinta per i diversi settori merceologici e per gli imprenditori agricoli;

RITENUTO OPPORTUNO che, per una migliore organizzazione del lavoro del personale della Polizia Locale, i precari che, dopo la spunta, si vedranno assegnare un posteggio temporaneamente libero dovranno pagare esclusivamente utilizzando il pagamento elettronico (bancomat o carta di credito);

RITENUTO OPPORTUNO ricordare l'obbligo dell'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire il divieto assoluto di fumare all'interno dell'area mercatale al fine di garantire sempre il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie c.d. mascherine a copertura di naso e bocca;

RITENUTO OPPORTUNO stabilire inoltre il divieto assoluto di consumazione di alimenti e bevande in piedi all'interno dell'area mercatale o nelle immediate vicinanze ad eccezione dei clienti dei commercianti su aree pubbliche del settore alimentare che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande i quali devono predisporre esclusivamente dei posti a sedere nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e collocando un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, e con l'obbligo dei clienti di indossare la mascherina anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione;

VISTE le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9 del D.P.C.M. del 04.12.2020 ed in particolare le linee guida per il commercio su aree pubbliche;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTA la Legge Regionale 06.04.2001, n. 10 "Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche";

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4;

VISTO il Decreto Legislativo 31.03.1998 n. n. 112 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alla Regioni ed agli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DISPONE

per le motivazioni indicate in premessa, l'esercizio dell'attività di vendita nel Comune di Zevio, nell'area adibita a mercato, indicata nella planimetria allegata contraddistinta dalla lettera B), in Piazza Santa Toscana, Via Ponte Perez, Corso Cavour e Piazza Marconi e Via Ponte Perez da domenica 31 gennaio 2021, dei titolari di posteggio per la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, la vendita dei prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare e la vendita dei prodotti agricoli e florovivaistici con le modalità previste nelle linee guida per il commercio su aree pubbliche di cui all'allegato A) con le seguenti limitazioni:

- sospensione della vendita di beni usati nei posteggi autorizzati alla vendita di prodotti appartenenti al settore merceologico non alimentare.
- l'area riservata agli espositori verrà lasciata libera.

DISPONE

inoltre

- l'obbligo dell'uso corretto della mascherina a copertura di naso e bocca, ad eccezione dei bambini di età inferiore a sei anni e dei soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
- il divieto assoluto di fumare all'interno dell'area mercatale al fine di garantire sempre il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie c.d. mascherine a copertura di naso e bocca.
- il divieto assoluto di consumazione di alimenti e bevande in piedi all'interno dell'area mercatale o nelle immediate vicinanze ad eccezione dei clienti dei commercianti su aree pubbliche del settore alimentare che svolgono anche attività di somministrazione di alimenti e bevande i quali devono predisporre esclusivamente dei posti a sedere nel rispetto della distanza minima interpersonale di un metro e collocando un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi, e con l'obbligo dei clienti di indossare la mascherina anche durante la conversazione, salvo che nel tempo strettamente necessario per la consumazione.
- che, in caso di assenza temporanea dei titolari di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche tipo A e dei titolari di concessione di posteggio per la vendita al dettaglio su aree pubbliche da parte degli imprenditori agricoli di prodotti agricoli, i posteggi siano assegnati per la sola giornata di svolgimento del mercato ai soggetti autorizzati (i c.d. precari) ad esercitare il commercio su aree pubbliche secondo una graduatoria distinta per i diversi settori merceologici e per imprenditori agricoli.
- che, per una migliore organizzazione del lavoro del personale della Polizia Locale, i precari che, dopo la spunta, si vedranno assegnare un posteggio temporaneamente libero dovranno pagare esclusivamente utilizzando il pagamento elettronico (bancomat o carta di credito).
- che gli Agenti della Polizia Locale, in collaborazione con gli operatori della Soc. Ser.i.t. s.r.l., ditta incaricata per la pulizia dell'area adibita a mercato, dovranno provvedere a transennare l'area prima dell'occupazione del posteggio. L'area dovrà risultare libera da ostacoli e insidie stradali alla riapertura al transito.
- che gli effetti del presente provvedimento decorrono dalla data odierna.
- che il presente provvedimento sia affisso all'Albo Pretorio online per 15 (quindici) giorni consecutivi e che sia trasmesso a:

▪ Corpo di Polizia Locale	SEDE
▪ Comando Stazione Carabinieri di	ZEVIO
▪ Prefettura di	VERONA
▪ Questura di	VERONA.

La violazione del presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 4 del Decreto-Legge 25.03.2020, n. 19, convertito con modificazioni in Legge 22.05.2020 n. 35,

nonché eventuali applicazioni, ex articolo 650 C.P.

Contro il presente provvedimento è consentito il ricorso a Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 giorni o ricorso straordinario a Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza.

IL SINDACO

f.to DIEGO RUZZA

*Documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 20 e seguenti D.Lgs. n.82/2005*